

Amministratore Delegato e Direttore Generale
Il Commissario straordinario

ORDINANZA N. 1

Opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 - Interventi di Soppressione dei passaggi a livello insistenti sulla Strada Statale 38.

(Disposizioni Organizzative D.L. 10/2024 convertito dalla L. 42/2024 e L. 55/2019 e s.m.i.)

Il Commissario

Visto che il Consiglio di Amministrazione di RFI in data 19 maggio 2023 ha nominato l'Ing Gianpiero Strisciuglio Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI S.p.A.;

Visto il decreto-legge n. 10 del 5.02.2024, recante “*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*», convertito dalla Legge n. 42 del 27.03.2024.

Vista la Legge di conversione n. 42 del 27.03.2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 05/04/2024, del decreto-legge n. 10 del 5.02.2024, che ha introdotto all'art. 3 il comma 2-bis secondo il quale “*l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*”.

Visto che alla luce dell'art. 3 comma 2 bis della citata Legge “*omissis...Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...omissis...*”.

Visto che l'art. 3, comma 2-ter, della citata Legge dispone: “*Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*”.



Visto che l'art. 4, comma 2, che dispone: “... allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...”;

Visto che l'art. 4, comma 3, che dispone: “Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.”



Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A., ha emesso le Linee Guida “*L’iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale*” che definiscono ruoli, responsabilità e modalità attuative, al fine di assicurare in ambito RFI il corretto svolgimento dell’iter procedurale dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all’art. 4 del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2019 e s.m.i..

Vista la nota del Commissario straordinario uscente, prot. 2917 del 30 maggio 2024, con la quale ha trasmesso all’AD di RFI, in quanto Commissario straordinario subentrante, il documento “*Relazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito con modificazioni con legge 27 marzo 2024, n.42*”, contenente lo stato di attuazione degli interventi e gli impegni finanziari assunti.

ADOTTA

le seguenti disposizioni organizzative aventi a riferimento le Opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano- Cortina 2026 relative agli interventi di soppressione dei passaggi a livello insistenti sulla Strada Statale 38.

Articolo 1

Il Commissario straordinario opera nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico e della normativa dell’Unione Europea e, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 32/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori degli interventi infrastrutturali sopra indicati.

Articolo 2

Per l’espletamento delle attività di competenza, il Commissario straordinario si avvale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla quale resta confermato il ruolo di Stazione appaltante e Committente degli interventi in questione, ferme le attribuzioni del Commissario di cui alla legge e alla presente Ordinanza.



Articolo 3

I provvedimenti del Commissario straordinario sono adottati con Ordinanze. Le Ordinanze sono pubblicate su sito internet dedicato, oltre che con le ulteriori modalità eventualmente richieste dalla normativa applicabile al provvedimento oggetto dell'Ordinanza.

Articolo 4

Il Commissario straordinario opera ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del DL 32/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., e più precisamente:

- assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi;
- rielabora, eventualmente, ed approva i progetti non ancora appaltati, raccordandosi con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
- approva i progetti, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente. L'approvazione è sostitutiva, ad ogni effetto di legge, di ogni autorizzazione/ parere/ visto/ nulla osta occorrenti, eccezion fatta:
 - o per le autorizzazioni relative alla tutela ambientale;
 - o per le autorizzazioni relative alla tutela di beni culturali e paesaggistici, che, decorsi infruttuosamente i termini ivi indicati, si intendono acquisite con esito positivo.

L'approvazione del progetto, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata dalla localizzazione dell'opera prevista in progetto, comporta la variante agli strumenti urbanistici vigenti, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla localizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- provvede, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso dei suoli necessari per la realizzazione delle opere anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli Enti locali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento procedurale previsto dal T.U. degli Espropri.



Articolo 5

Ai fini di cui al precedente articolo 4, il Commissario straordinario acquisisce dalla S.O. Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico di RFI tutta la documentazione necessaria in relazione ai progetti di competenza.

Articolo 6

Qualora il Commissario straordinario ritenesse opportuna la convocazione di una Conferenza di Servizi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 da svolgersi con le modalità previste dall'art. 14-*bis* della legge 241/1990, o con modalità diverse definite dallo stesso Commissario, per acquisire le pronunce delle Amministrazioni interessate dal progetto stesso, la predisposizione, l'organizzazione e la gestione della Conferenza è in capo al Responsabile della Struttura Autorizzazioni Ambiente e Territorio di RFI.

Ai fini della indizione della Conferenza di Servizi (CdS), la S.O. Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico di RFI invia l'elenco degli Enti/Amministrazioni da invitare a partecipare alla Conferenza di Servizi.

La Conferenza di Servizi si svolgerà con le modalità definite dal Commissario con l'Ordinanza di indizione.

Conclusa con la determinazione motivata la Conferenza, il Commissario straordinario approva il progetto, anche avvalendosi dei poteri di cui all'art. 4, comma 2, del DL 32/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i..

Articolo 7

L'approvazione del progetto da parte del Commissario d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata sostituisce ogni diverso provvedimento.

Articolo 8

Il Commissario adotta altresì, su proposta della Stazione appaltante ed avvalendosi dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 4, commi 2 e 3, del DL 32/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., ogni atto occorrente all'urgente



compimento delle attività di progettazione, delle occupazioni di urgenza, delle espropriazioni e della realizzazione delle opere.

Articolo 9

Tutta la procedura di gara sino al suo completamento, ivi inclusa la stipula del contratto, si realizza a cura e nella responsabilità di RFI.

* * *

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito internet di FS Italiane.

Il Commissario straordinario
Gianpiero Strisciuglio